



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO l’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell’efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell’autorità competente;

VISTO il Decreto n. DVA_DEC-2012-0000532 del 15 ottobre 2012 con il quale a seguito dell’istanza presentata in data 3 maggio 2011 dalla Società Stogit S.p.A., è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il *Progetto di incremento di pressione massima di esercizio del giacimento di stoccaggio gas di Sergnano (CR) oltre la pressione statica di fondo originaria fino a valori non superiori del 5% alla pressione statica di fondo originaria*”;

VISTA la Delibera n. X/2949 del 19.12.2014 con la quale la Regione Lombardia ha negato l’intesa Stato-Regione, necessaria al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell’autorizzazione mineraria per la realizzazione del progetto in questione;

VISTA l'istanza di proroga della validità del citato Decreto 532/2012 per ulteriori cinque anni, presentata dalla Società Stogit S.p.A. in data 19.06.2017, acquisita al prot DVA/14327;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Società Stogit S.p.A., per detta richiesta di proroga, risiedono nel fatto che alla data di presentazione dell'istanza di proroga del 19.06.2017, la Società era ancora in attesa del pronunciamento del TAR di Milano, a cui la società medesima aveva presentato ricorso per l'annullamento della citata delibera 19.12.2014;

VISTA la nota prot. 822/AMPIR/SB del 3 ottobre 2017, acquisita in pari data al prot. DVA/22627, con la quale la Società Stogit S.p.A., con riferimento alla valutazione già effettuata e ad esito della quale è stato emanato il Decreto VIA, ha dichiarato, tra l'altro, che *“le condizioni ambientali di riferimento non sono cambiate [...]”,* così come evidenziato nella *“Relazione per la proroga”* trasmessa alla scrivente Direzione Generale, e che *“il progetto non prevede la realizzazione di modifiche agli impianti esistenti e non saranno eseguiti scavi (prescrizione B del decreto VIA indicata dal Ministero per i Beni e le attività Culturali)”*;

VISTA la nota DVA/23934 del 18.10.2017 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali – oggi D.G. valutazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione del proponente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA) chiedendo se *“alla luce degli aggiornamenti forniti dalla Società sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi e se vi siano, quindi, le condizioni per prorogare il provvedimento di VIA in questione”*;

ACQUISITO il parere n. 2547 del 10 novembre 2017 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, ha ritenuto che vi siano le condizioni per concedere la proroga quinquennale dei termini di validità del citato decreto VIA;

ACQUISITO il parere prot. 29623 del 12 novembre 2018 del Ministero per i beni e le attività culturali con cui è stato comunicato che non sussistono motivi ostativi per la concessione della proroga richiesta dei termini di validità del decreto VIA;

VISTA la nota del 10 gennaio 2019 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – oggi DG Valutazioni ambientali, acquisito il parere favorevole della CTVA del 10 novembre 2017, n. 2547 e il parere favorevole del concertante Ministero per i beni e le attività culturali del 12 novembre 2018, ha provveduto a trasmettere al Ministro di questo dicastero lo schema di decreto di proroga del D.M. 532 del 15.10.2012;

VISTA la nota prot. 10310/UDCM del 30.04.2019, acquisita al protocollo 10778/DVA del 30.04.2019, con la quale il Capo di Gabinetto di questo Ministero ha chiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali di interessare la CTVA al fine di effettuare un approfondimento istruttorio alla luce delle motivazioni addotte dalla Regione Lombardia nella citata Deliberazione n. X/2949/2014;

VISTA la nota prot. 11411/DVA del 07/05/2019 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha quindi chiesto un parere in merito alla Commissione Tecnica VIA e VAS al fine di relazionare all'Ufficio di Gabinetto;

VISTA la nota prot. MATTM/35361 del 15/05/2020 con cui la Direzione Generale per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo ha trasmesso al proponente la

nota prot. CTVA/444 del 14/02/2020 con la quale la Commissione Tecnica VIA e VAS ha richiesto alla Società proponente di fornire adeguati e documentati elementi di valutazione in relazione a quanto rappresentato e affermato nella citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/2949/2014;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 3437/2020, con il quale, a seguito del mancato riscontro da parte del proponente, la Commissione si è espressa concludendo che *“non è stato possibile eseguire l’“approfondimento istruttorio” richiesto dalla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, e che tale approfondimento potrà essere eseguito una volta che Stogit SpA avrà dato riscontro alle citate note prot. MATTM_U.0035361/2020 e prot. CTVA.U.0000444/2020”*;

VISTA la nota prot. 439/OPER/CV del 16.07.2020, acquisita agli atti con prot. 57694/MATTM del 23.07.2020, con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente in data 15.5.2020;

ACQUISITO il Parere tecnico n. 142/2021, con il quale la Commissione Tecnica VIA VAS Commissione ha concluso che:

“L’esame della documentazione fornita dal Proponente con nota prot. 35361/MATTM del 15.05.2020:

1) non ha permesso di riscontrare adeguati e documentati elementi di valutazione in relazione a quanto rappresentato e affermato nella citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/2949 del 19 dicembre 2014;

2) non ha permesso di riscontrare alcunché in merito all’esito del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo dal Proponente al fine di ottenere l’annullamento della medesima deliberazione regionale anche se in via indipendente è stato constatato che il tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) lo ha dichiarato inammissibile (Giustizia Amministrativa DCSNPRR n. 00698/2019 REG.PROV.COLL. n. 02209/2016 REG. RIC, pubblicato il 01/04/2019).”

VISTA la nota prot. n. 783/OPER/AT del 30/09/2021, acquisita al prot. MATTM/106110 del 4/10/2021, con la quale il proponente ha quindi trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente, con nota MATTM/93865 del 03/9/2021,

ACQUISITO il parere n. 411/2022 con il quale la Commissione Tecnica ha concluso che *“La documentazione tecnica fornita dal Proponente con nota prot. 0145078/MATTM del 23/12/2021 non permette alla scrivente Commissione di dare riscontro a quanto rappresentato e affermato nella citata deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/2949 del 19 dicembre 2014, poiché le richieste della allora commissione ICHESE relative all’effettuazione di una analisi statistica completa a scala nazionale delle possibili correlazioni-geografica, temporale, geologica - tra l’attività sismica del passato, le attività e le aree di estrazione o stoccaggio di idrocarburi, bacini idroelettrici, geotermia profonda, aree di emungimento e immissione di acqua’ appaiono, ad oggi, non chiaramente riscontrate (come riportato dalla letteratura scientifica più recente, cfr Peruzza et al. 2021).*

- Parimenti non è possibile dare riscontro alla verifica di “...piani di gestione del rischio con individuazione degli Enti e dei sistemi di controllo, programmi di interazione e comunicazione con la popolazione e gli amministratori”, almeno sulla base delle informazioni fornite.

- Stante l’assenza di adeguata documentazione e dei necessari e aggiornati approfondimenti da parte del Proponente, si ritiene opportuno e necessario attendere gli esiti

dell'analisi del verificatore, e acquisire ulteriori elementi da parte del Proponente, anche alla luce della comprovata ulteriore incertezza generata dai recenti eventi sismici che hanno interessato l'area vasta all'interno della quale sono collocati i siti di stoccaggio.

- La scrivente Commissione chiede che la suddetta relazione, unitamente alle eventuali relazioni tecniche di parte e alle informazioni mancanti sopra evidenziate, vengano rese disponibili da parte del Proponente appena disponibili”.

VISTA la nota prot. n. 422/OPER/AT del 1/06/2022, acquisita al prot. n. MiTE/69466 del 03/06/2022 con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, richiesta con nota prot. MiTE/19081 del 16.02.2022 in relazione al parere n. 411 del 14.01.2022 della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere n. 307/2022 con il quale la Commissione Tecnica ha espresso un “*parere motivato di assenza di elementi ostativi e di assenza di necessità di ulteriori approfondimenti quanto al rilascio della proroga del decreto di VIA n. 532 del 15.10.2012*”;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2547 del 10 novembre 2017, costituito da 13 pagine;

b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 29623 del 12 novembre 2018, costituito da 1 pagina;

c) il Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 307 del 29 agosto 2022, costituito da 13 pagine;

RITENUTA non necessaria l'acquisizione di un ulteriore parere del Ministero della cultura, in quanto il progetto in questione non prevede la realizzazione di opere;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei pareri sopracitati, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1 Proroga

1. Il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale n. DVA_DEC-2012-0000532 del 15 ottobre 2012 relativo al progetto di “*incremento di pressione massima di esercizio del giacimento di stoccaggio gas di Sergnano (CR) oltre la pressione statica di fondo originaria fino a valori non superiori del 5% alla pressione statica di fondo originaria*”, è prorogato di ulteriori cinque anni a partire dalla data del presente decreto.

Art. 2 Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Stogit S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Cremona, al Comune di Sergnano, al Comune di Casale Cremasco Vidolasco, al Comune di Ricengo, all'ARPA Lombardia.

2. Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale per le valutazioni ambientali.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT